

STATUTO

**LIBERAMENTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI TEATINO CH VIA
PAPA GIOVANNI XXIII 5

Numero REA: CH - 439630

Codice fiscale: 02873830695

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2026 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1) E' costituita una società cooperativa sociale di lavoro a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2522 2° comma C.C., regolata dalle norme sulla società a responsabilità limitata, sotto la denominazione **"LIBERAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l."**.

Articolo 2) La società ha sede in **San Giovanni Teatino**. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune su indicato, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3) La durata della società è fissata al **31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta)**, e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione della assemblea.

Articolo 4) La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuale modificazione ed integrazioni, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali; per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformità alla legge 3 aprile 2001 numero 142, oltre alla instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni dei bambini, delle persone anziane, dei portatori di handicap e/o con ritardo di apprendimento.

In relazione a ciò, la cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione sia presso le famiglie che presso le scuole e nelle strutture di accoglienza;
- attività di assistenza socio-sanitaria a carattere

domiciliare oppure da realizzare in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o aziende private;

- strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché' servizi integrati per residenze protette;

- servizi e centri di riabilitazione;

- assistenza domiciliare a bambini, portatori di handicap.

- acquisto, gestione, diretta e indiretta, di residenze polifunzionali per persone svantaggiate, case albergo, residenze protette, residenze sanitarie e assistenziali, centri di accoglienza, colonie, centri vacanza e comunque strutture e servizi per persone, in particolare minori e disabili psicofisici e soggetti in situazioni di difficoltà e di dilatamento, comunque, a rischio di emarginazione e ciò anche in regime di appalto, concessione, convenzione con enti pubblici e privati;

- gestione di case di diagnosi e cura, stabilimenti termali, stabilimenti balneari, parchi giochi, strutture di riabilitazione, alberghi, camping, residence turistiche in genere, mense e bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- fornitura, per conto proprio o di terzi, di servizi di turismo sociale, assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, ospedalizzazione domiciliare, telesoccorso, telemedicina.

- la realizzazione e la gestione di ambulatori medici, strutture dedicate ad attività sanitaria e parasanitaria, l'assistenza sanitaria e sociosanitaria, laboratorio di analisi cliniche, di accertamenti clinici di ogni forma e tipo;

- servizi di ristorazione collettiva, servizi di pulizia civile e industriale, per conto proprio e di terzi, lavanderia industriale;

- la costruzione, ristrutturazione, acquisto e vendita di strutture, immobili, la gestione, l'affidamento a terzi in ogni forma e tipo di strutture ricettive sia per fini turistici che assistenziali, villaggi turistici, alberghi e altre attività affini. la cooperativa potrà, nell'ambito delle attività riportate, effettuare convenzioni, partecipare a gare indette da regioni, comuni, qualsiasi altro ente privato o pubblico.

La cooperativa potrà inoltre:

- fornire assistenza infermieristica qualificata ad ammalati da patologie che consentano la permanenza nel proprio domicilio;

- promuovere inclusione sociale, benessere e autonomia di bambine/i, adolescenti e giovani adulti;

- favorire l'inserimento lavorativo di persone con disturbi del neurosviluppo e altre fragilità;
- offrire servizi educativi, socio sanitari, riabilitativi e formativi;
- sostenere famiglie, scuole, enti pubblici e privati nella costruzione di percorsi inclusivi.
- attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- servizi socio educativi e inclusivi;
- laboratori creativi, espressivi, sportivi e ricreativi per bambine/i e ragazzi;
- progetti di inclusione scolastica e sociale;
- attività di supporto alle famiglie;
- percorsi di formazione al lavoro;
- tirocini, borse lavoro, tutoraggio;
- attività produttive e di servizio finalizzate all'occupazione di persone con disturbi del neurosviluppo o altre fragilità;
- abilitazione e riabilitazione cognitivo comportamentale e fisica;
- attività sportiva per soggetti svantaggiati nei settori delle ginnastiche generali e specifiche con particolare riferimento alle attività ginnico motorie in acqua;
- attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- gestione di impianti, delle attrezzature e la organizzazione di eventi, manifestazioni e stage formativi;
- attività di promozione sociale, assistenziali, di formazione extrascolastica, ricreative, del doposcuola, delle recite e delle attività del tempo libero attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative assistenziali, rivolte prioritariamente ai bambini curandone anche tutti gli aspetti ricreativi e ludici, motori, culturali e fisiologici in genere;
- organizzazione di incontri, conferenze, manifestazioni, meeting, feste sociali, animazioni, corsi di lingua, di baby-sitting, di attività culturali in genere e campus;
- interventi psicoeducativi, ABA, cognitivo comportamentali;
- logopedia, psicomotricità, fisioterapia, terapia occupazionale;
- programmi individualizzati per autonomie personali e sociali;
- corsi per operatori, insegnanti, educatori, famiglie;
- formazione professionale per l'inserimento lavorativo;
- aggiornamento continuo del personale interno;
- collaborazione con enti pubblici e privati;

- gestione di servizi educativi, socio sanitari e riabilitativi;
- coprogettazioni con Comuni, scuole, ASL, enti del Terzo Settore;
- corsi formazione con rilascio diploma nazionale, che permettono quindi di lavorare, in base alla qualifica rilasciata, sul territorio nazionale;
- promuovere, organizzare, gestire in proprio o per enti pubblici e/o aziende private, luoghi di villeggiatura, colonie marine, soggiorni montani per le categorie di cui sopra e precisamente (bambini, portatori di handicap);
- promuovere, organizzare, gestire in proprio o per enti pubblici e/o aziende private, pre e dopo scuola;
- promuovere, organizzare, gestire in proprio o per enti pubblici e/o aziende private, asili nido, scuole materne e strutture di accogliimento per minori;
- A tale scopo la cooperativa intende tra l'altro: organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero; realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori; allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali; pubblicare testi per famiglie ed operatori; gestire siti internet dedicati; realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con enti pubblici ed università; organizzare iniziative e programmi per la promozione e la difesa dei diritti delle persone svantaggiate; curare la formazione professionale per i docenti di ogni ordine e grado, in particolare sui temi della promozione di una cultura di solidarietà sociale. a tal fine la cooperativa cura la produzione e pubblicazione del relativo materiale didattico. al fine di realizzare le predette attività, la cooperativa può tra l'altro: aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe; affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali che garantiscano i diritti delle persone svantaggiate;
- partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale; collaborare con istituzioni, agenzie delle nazioni unite, organizzazioni non governative, associazioni ed enti, sia a livello nazionale che internazionale, per le finalità sopra enunciate; provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni interne; curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso; organizzare attività di raccolta fondi; rice-

vere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non; stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in Italia che all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.

La cooperativa nel perseguire gli scopi sociali si ispira ai principi di apoliticità e aconfessionalità contribuendo a realizzare una nuova cultura della fraternità all'interno del mondo cooperativo, del lavoro e delle relazioni umane.

Articolo 5) Al fine di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, la Cooperativa aderisce ad ogni organismo economico o sindacale che si proponga iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio, e collegarsi con altri organismi operanti nei settori oggetto della propria attività.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6) Il numero dei soci è variabile, e non potrà essere inferiore al minimo prescritto dalla legge, secondo quanto prescritto dall'art. 2522 C.C..

Possono essere soci della cooperativa esclusivamente persone fisiche, che per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, indirizzo di studi, possano partecipare direttamente al lavoro dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

E' fatto salvo il disposto del successivo articolo 8.

Articolo 7) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale deve dichiarare di obbligarsi alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni, delle

deliberazioni degli organi sociali, e deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio, codice fiscale;
b) titolo di studio o altra competenza;
c) effettiva attività di lavoro;
d) ammontare delle quote che intende sottoscrivere.

L'ammissione a socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale accerta l'esistenza, nel richiedente, dei requisiti previsti, e gli comunica la propria decisione a mezzo lettera raccomandata.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione secondo la procedura dell'art. 2528 C.C..

Il socio all'atto dell'iscrizione nel libro dei soci, deve versare la tassa di ammissione che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscrivere le quote per le quali è stato ammesso.

La responsabilità del socio per le operazioni sociali è limitata all'importo delle quote sottoscritte.

Articolo 8) I soci sono obbligati:

a) a versare immediatamente la tassa di ammissione;
b) a versare l'importo delle quote sottoscritte nei termini previsti dal successivo art. 15;
c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità di questa.

I soci momentaneamente non impegnati in modo diretto nell'attività sociale possono, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, esercitare l'attività lavorativa con altre cooperative e prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che esplicino attività identiche a quelle della cooperativa.

Articolo 9) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte.

Articolo 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che cessi di avere i requisiti necessari per l'ammissione, o che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, e in ogni caso in cui abbia un giustificato motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la valutazione dei motivi che legittimano il recesso.

Articolo 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione escluderà il socio che:
a) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, oppure le de-

liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
d) senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione sia in proprio che attraverso la partecipazione ad imprese assuma interessi o svolga attività concorrenti o contrastanti con quella della società;
e) contravvenga agli obblighi di cui all'art. 8;
f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento.

Articolo 12) Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso e di esclusione, debbono essere comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 13) I soci receduti o esclusi, e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote effettivamente versate, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, e comunque mai in misura superiore al valore nominale delle quote stesse.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Articolo 14) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile entro la misura stabilita dalla legge per i privilegi fiscali, ed è diviso in quote, costituite come per legge;
b) dal fondo di riserva legale;
c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
d) dai fondi speciali costituiti mediante devoluzione di parte dei residui attivi a scopi di previdenza, mutualità, istruzione professionale, miglioramento culturale, ricreazione;
e) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o potenziamento aziendale;
f) da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla società per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 15) Le quote sottoscritte, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione devono essere versate entro un mese dalla sottoscrizione.

Articolo 16) Le quote sociali sono sempre nominative ed indivisibili; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o a terzi con effetto verso la società, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2530 C.C..

Il valore nominale di ciascuna quota dovrà rispettare il minimo ed il massimo fissato per legge dall'art. 2525 del Codice Civile.

Articolo 16 bis) La Società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli art. 2438 e ss Codice Civile. In questo caso la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2545-quinquies e l'acquisto e il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 17) La remunerazione dei soci per il lavoro prestato nello svolgimento dell'attività sociale è condizionata e commisurata ai risultati economici conseguiti nel corso dell'esercizio sociale e sulla base di quanto stabilito nel regolamento interno, con riferimento anche ai compensi professionali per i vari settori di attività, nonché ai trattamenti economici vigenti, anche quali eventualmente previsti da contratti collettivi per categorie similari di lavoratori, compatibilmente con la natura del rapporto sociale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 18) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Articolo 19) La cooperativa potrà strutturarsi, con apposito regolamento interno, da emanarsi nei modi di cui al successivo art. 37, in sezioni o settori di attività, con autonomia di bilancio ed organizzativa per le attività di specifica competenza, nel quadro del programma e del bilancio generale della società.

Articolo 20) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%

(trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n°59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dall'art.2514 comma 1, lett. a) C.C..

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 20 bis) Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare, a norma dell'art. 2545 sexies C.C., somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 21) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dai buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente previsti, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 22) Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato od obbligatorio.

ASSEMBLEA

Articolo 23) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale e delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve inoltre essere convocata se ne faccia richiesta scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, almeno un quinto dei soci.

Articolo 24) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, e da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Articolo 25) Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote sottoscritte.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio; non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione di questa o delle deleghe.

Articolo 26) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto, l'assemblea nominerà chi deve presiederla; in ogni caso, l'assemblea nomina un Segretario; nelle assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio e non si fa luogo a nomina di segretario.

Articolo 27) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle relative alle modifiche dello statuto sociale o allo scioglimento o liquidazione della cooperativa per le quali è necessario il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci intervenuti.

Le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 28) Le nomine alle cariche sociali avvengono

per acclamazione, e sono fatte a maggioranza relativa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominati dall'assemblea fra i soci della cooperativa, e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Gli Amministratori permangono in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione; ad essi spetta un rimborso spese forfettario da determinarsi dall'assemblea che approva il bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nell'interesse della società, o quando ne sia fatta richiesta da due suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se esistente.

Nei casi di urgenza può anche essere convocata a mezzo telegramma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 30) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

In particolare, senza comunque che la seguente elencazione debba intendersi tassativa essendo meramente esemplificativa, è demandato al Consiglio di Amministrazione:

- a) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- b) decidere sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- c) provvedere al migliore impiego dei fondi speciali;
- d) acquistare tutto quanto è necessario per il funzionamento della società;
- e) stipulare tutti i contratti rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresi acquisti e vendite mobiliari ed immobiliari, appalti pubblici e privati, assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari, costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali, rinuncia ad ipoteche legali;
- f) tenere le relazioni con le Autorità ed Enti competenti per la realizzazione degli scopi sociali;
- g) assumere e licenziare il personale di qualunque categoria, stabilendone attribuzioni e retribuzioni, e conferire incarichi di consulenza;
- h) aderire ad organizzazioni e movimenti cooperativi;
- i) redigere il bilancio alla chiusura di ogni esercizio sociale;
- l) elaborare il regolamento interno atto a disciplinare il rapporti di lavoro o di prestazioni tra i soci e la società.

Nella sua prima seduta il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

Articolo 31) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni e da privati rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa della Repubblica.

Il Presidente, in caso di urgenza od impedimento è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 32) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri membri.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33) Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Esso dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dalla legge.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno diritto ad un compenso come per legge.

Articolo 34) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo, ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

I sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35) In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibil-

mente tra i soci, e ne determinerà i poteri.

In caso di cessazione della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra società e soci o tra soci, amministratori, sindaci, liquidatori, in dipendenza dell'atto costitutivo, del presente statuto o dei regolamenti interni o comunque afferenti il rapporto sociale, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Pescara.

Il Collegio arbitrale giudicherà con poteri di amichevole compositore, secondo equità senza formalità di rito o procedura e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Articolo 37) Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare regolamenti interni che dovranno essere approvati dall'assemblea.

Articolo 38) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi in materia di società cooperativa sociale, cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

MAZZOCCO Cinzia

Sonia Monique BRAMANTI

Chiara BOSIO

Notaio Andrea AMBROSINI (v'è il sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.